

III.

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i Contratti: Circolare 28 gennaio 1977 n. 505.

OGGETTO: COMMISSIONI PER IL RILEVAMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI, DEI TRASPORTI E DEI NOLI.

Con circolare n. 663 del 28 febbraio 1948, successivamente integrata e modificata, vennero istituite, in ciascuna provincia, apposite Commissioni con il compito di determinare, con periodicità mensile, le variazioni del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, indispensabili per effettuare i conteggi revisionali.

Giusta tali disposizioni, le Commissioni provinciali sono presiedute dall'ingegnere capo del Genio civile e variamente composte, in modo che nell'ambito provinciale le Amministrazioni e gli Enti competenti per ragione di materia e le categorie interessate alle rilevazioni possono dare la propria collaborazione.

L'attività delle Commissioni si è svolta perciò, sin ora, in conformità al testo che ne ha disposto l'istituzione, nell'ambito provinciale.

Se non che, la piena attuazione dell'ordinamento regionale ha trasferito ai nuovi enti gran parte delle funzioni e delle competenze precedentemente esercitate nella materia delle opere pubbliche dagli organi centrali e periferici dello Stato. In considerazione dell'importante ruolo assegnato nella materia dei lavori pubblici alle Regioni, appare opportuno che alla determinazione delle variazioni dei costi relativi agli elementi che si pongono a base dei conteggi revisionali non restino estranee le Regioni, tenuto conto del loro interesse ad utilizzare gli strumenti applicativi dell'istituto revisionale nella realizzazione dei programmi di opere pubbliche.

D'altro canto, nel corso della lunga esperienza che si è potuta acquisire con l'attività in questo campo esplicata dalle Commissioni provinciali, si è potuto frequentemente constatare che i rilevamenti effettuati nell'ambito prettamente provinciale non possono tener conto della circostanza che la realizzazione di opere infrastrutturali di grandi dimensioni interessa località che ricadono non sempre nel territorio di una sola provincia.

Inoltre, il decreto ministeriale 22 giugno 1968, adottato per consentire il calcolo parametrico del compenso revisionale, ha comportato una notevole standardizzazione degli elementi tipo indicati per ciascuna categoria di opere, che non può non trovare riscontro in una maggiore ricerca di omogeneità negli stessi rilevamenti dei costi, tenuto conto anche del fatto che per alcuni ele-

menti il costo è espresso da un mercato di ambito più vasto di quello provinciale e che, in particolare, per alcuni materiali la rilevazione effettuata « all'origine » sposta talora la ricerca del costo al di fuori della provincia.

In considerazione delle motivazioni esposte e della sottolineata necessità che gli accertamenti dei costi, specie per le provincie limitrofe, siano effettuati sulla base di criteri omogenei, difficili da attuarsi per la distinta competenza e autonomia delle Commissioni provinciali, appare assai opportuno effettuare le quotazioni a cura di un organismo unico che agisca su un ambito regionale.

Si deve tenere, altresì, presente che le pubbliche Amministrazioni appaltanti si trovano ad operare in una situazione di mercato caratterizzata da costi crescenti e quindi da un costante e regolare ricorso al sistema revisionale, che tra l'altro dispone l'obbligatoria corresponsione di acconti in misura fissa su ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Non si può prescindere, di conseguenza, non soltanto dalla migliore omogeneità dei rilevamenti, ma anche dal rigoroso rispetto delle scadenze periodiche degli accertamenti, che può essere assicurato soltanto dal regolare funzionamento dell'organo al quale questo compito è affidato.

Anche sotto questo aspetto, perciò, appare preferibile la istituzione di Commissioni regionali, che potranno conseguire, con la concentrazione di competenze, una notevole semplificazione della attività amministrativa e garantirne, al tempo stesso, uno svolgimento più puntuale.

In relazione a quanto precede, le Commissioni provinciali di cui alla circolare n. 653 del 1948 vengono sostituite da Commissioni regionali, sedenti presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Le Commissioni regionali saranno presiedute dal Provveditore alle opere pubbliche o, su sua delega, dal Capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato e saranno composte da:

- a) gli ingegneri del Genio civile dirigenti delle Sezioni per le opere pubbliche di competenza statale di ciascuna Provincia;
- b) gli ingegneri capo delle opere marittime aventi competenza territoriale nella Regione, quando vengano trattati argomenti attinenti ai costi delle opere marittime;
- c) l'ingegnere o gli ingegneri dei Compartimenti ANAS competenti per territorio o, in loro vece, l'ingegnere o gli ingegneri capo coadiutori;
- d) un rappresentante della Cassa del mezzogiorno, nelle regioni dove essa opera;
- e) un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari avente sede nel capoluogo della Regione;
- f) un funzionario dell'ufficio tecnico centrale del capoluogo di Regione;
- g) un funzionario della competente Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- h) un funzionario dell'ufficio lavori del compartimento delle F.F.S.;
- i) un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro;
- l) due rappresentanti designati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura avente sede nella Regione;
- m) tre rappresentanti dei lavoratori edili designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

n) tre rappresentanti dei costruttori, designati da organizzazioni che abbiano sottoscritto contratti collettivi di lavoro;

o) un rappresentante dell'Associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici (A.N.I.T.A.).

Le Regioni potranno nominare propri funzionari tecnici, uno per ciascuna Provincia.

E' opportuno che l'accertamento delle variazioni dei costi sia effettuato, sempre ad opera della Commissione unica regionale, distintamente per le singole provincie, sia pure per un certo numero di voci, tenuto conto dell'origine esclusivamente locale di alcuni elementi di costo e della influenzabilità di altri per fattori dipendenti da un mercato più ristretto, come può avvenire per taluni materiali ed anche per noli e trasporti.

La Commissione regionale, anche perciò, potrà procedere a quotazione separate e distinte per le singole Provincie, e, a tale scopo, potrà articolarsi, nel caso lo ritenga utile, in sottocommissioni e gruppi di lavoro, ai quali saranno assegnati compiti specifici per materie o per zone di rilevamento (ad esempio, per ciascuna Provincia). Per altro, l'attività svolta dalle singole sottocommissioni dovrà essere comunque coordinata nell'ambito della Commissione regionale, che resterà la diretta responsabile dei risultati del lavoro portato a termine anche per il tramite delle sottocommissioni stesse, operanti sulla base di criteri generali ed uniformi.

Va poi confermato, anche in relazione alla disciplina giuridica degli accenti revisionali, alla quale si è fatto dianzi cenno, che la frequenza dei rilevamenti deve essere mensile e debbono essere scrupolosamente evitati vuoti di informazione che si manifesterebbero dannosi principalmente per le Amministrazioni appaltanti, le quali, in caso di ritardo nella corresponsione degli accenti, sono passibili delle sanzioni previste dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962.

Resta, altresì, confermato che, per i materiali, i costi debbono essere rilevati all'origine (e cioè su piazza), con esclusione perciò dei trasporti al cantiere.

Sarà compito delle Commissioni suddette — che opereranno in piena autonomia e con dirette responsabilità, come già sino ad oggi le Commissioni provinciali —, di determinare le variazioni dei costi dei materiali, trasporti e noli relativi ai parametri revisionali stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per le diverse categorie di opere, con il decreto 22 giugno 1968.

Rientra, parimenti, nelle funzioni delle Commissioni il rilevamento delle variazioni di particolari elementi di costo, diversi dai parametri indicati, ai quali, tuttavia, le pubbliche Amministrazioni appaltanti abbiano fatto riferimento, in sede di progettazione delle opere, perché di particolare natura, secondo le previsioni di legge. Così pure saranno proseguite le rilevazioni per gli elementi di costo occorrenti per revisioni analitiche, ai sensi del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 e relativa legge di ratifica, ove occorra e su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Si precisa, infine, che i costi accertati dovranno essere indicati, nel loro sviluppo temporale con periodicità mensile, in valori assoluti.

I signori Provveditori avranno cura, nel più breve termine possibile, di provvedere alla formazione delle Commissioni regionali, delle quali dovranno impegnarsi ad assicurare l'effettivo funzionamento a partire dal 1° aprile 1977.

Fino alla data di effettivo funzionamento delle Commissioni regionali, continueranno ad assolvere i loro compiti istituzionali le Commissioni provinciali di cui alla circolare n. 663.

Con riferimento al periodo transitorio, intercorrente tra la cessazione dell'attività delle Commissioni provinciali e l'inizio dell'operatività della Commissione regionale, è necessario assicurare la saldatura delle due quotazioni in maniera da evitare soluzioni di continuità, che si ripercuoterebbero negativamente sui conteggi revisionali relativi a lavori la cui esecuzione cada a cavaliere dei due periodi.

Considerato il diverso livello territoriale delle due Commissioni, appare evidente che il criterio per disciplinare le situazioni transitorie non possa essere quello del raffronto tra i valori assoluti, essendo, si ripete, gli uni riferiti all'ambito provinciale e l'altro a quello regionale.

In relazione a ciò, il modo più proprio per assicurare uniformità nella serie delle rilevazioni è quello di operare rilevando per il periodo di passaggio valori percentuali.

In altri termini, la percentuale di variazione dei costi dei fattori produttivi (che come è noto deve essere ricavata, in occasione di ogni lavoro, dalle Amministrazioni committenti confrontando i valori assoluti riportati nelle tabelle) viene per l'arco di tempo compreso fra l'ultimo mese di attività delle Commissioni provinciali e il primo mese di attività della Commissione regionale, stabilita da quest'ultima.

Sicché, sulla prima tabella pubblicata dalla Commissione regionale, figurerà, accanto al valore assoluto degli elementi considerati ai fini revisionali, per il primo mese di attività della nuova Commissione, anche la percentuale di variazione che tali elementi hanno subito rispetto al mese precedente.

Per quanto riguarda la redazione dei conteggi revisionali, le relative operazioni di calcolo non dovrebbero presentare difficoltà.

In sostanza, le quotazioni delle Commissioni del Genio civile, relative all'ultimo mese di attività di tali organismi, rappresentano il termine di raffronto finale, ai fini dell'accertamento delle percentuali di variazioni dei costi per tutti i periodi che a quel mese termineranno.

Le prime rilevazioni della Commissione regionale costituiscono, invece, il primo termine di confronto delle percentuali di variazioni afferenti al periodo che inizia appunto con l'operatività della Commissione regionale.

Per quanto riguarda il passaggio tra la cessazione dell'attività delle Commissioni provinciali e l'inizio dell'operatività della Commissione regionale, si è già detto in quale modo debba avvenire la saldatura tra i due sistemi di rilevazioni.

Nel caso di lavori eseguiti in periodi ricadenti sotto il regime di entrambe le Commissioni, la percentuale complessiva di variazione si ricava moltiplicando il prodotto degli indici di variazione di prezzi determinati rispettivamente per i due periodi considerati dalle due Commissioni, per il coefficiente di raccordo.

Se, ad esempio, la variazione dei prezzi della sabbia è stata del 14%, negli ultimi cinque mesi di operatività della Commissione provinciale, dell'1% nel mese di raccordo e, del 5% nei mesi relativi alle nuove rilevazioni regionali, si effettuerà il seguente conteggio:

$$114,0 \times 101,0 \times 105,0 = 120,70$$

L'indice così ricavato, pari al 120,70, costituisce il moltiplicatore da usare ai fini revisionali.

Per quanto riguarda, infine, la mano d'opera, le relative quotazioni continueranno ad essere riportate su scala provinciale, in base alla prassi fin ora eseguita.

Anche per tutti gli altri profili del problema, non espressamente regolamentati nella presente circolare, si fa rinvio alla disciplina emanata a partire dal 1948, con la nota circolare 28 febbraio 1948 n. 663 e seguenti, sempre che le relative disposizioni non siano incompatibili con il nuovo sistema.

FERROVIE DELLO STATO - Servizio Impianti Elettrici: Circolare 13 dicembre 1976 n. 221.

OGGETTO: NORMATIVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE E DELLE CONCESSIONI DI COSTRUZIONI (Applicazione della L. 14 agosto 1974 n. 377 e del D.M. 6 novembre 1975 n. 2599).

1. - PREMESSE

Il D.M. 6 novembre 1975 n. 2599 (1), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 213 del 13 agosto 1976, ha fissato, in attuazione del disposto dell'art. 8 della L. 14 agosto 1974 n. 377 (2), pubblicata nella G.U. n. 222 del 26 agosto 1974, la normativa, da detto articolo prevista, per regolare la revisione dei prezzi degli appalti di opere e delle concessioni di costruzioni, di competenza del Servizio lavori e costruzioni, del Servizio impianti elettrici e del Servizio materiale e trazione, per variazioni dei prezzi di mercato.

Giusta l'art. 2 della L. 22 febbraio 1973 n. 37 (3), potrà procedersi alla revisione dei prezzi, secondo la normativa del sopracitato Decreto, anche per quei contratti contenenti la clausola di invariabilità dei prezzi.

Tutta la normativa, che ha precedentemente regolato la materia della revisione dei prezzi (extracontrattuale), risulta conseguentemente abrogata, e sostituita da quella stabilita dal nuovo Decreto.

2. - DISPOSIZIONI DEL DECRETO

2.1 - *Applicabilità dello stesso.* — L'art. 1 stabilisce che per gli appalti di opere e per le concessioni di costruzioni, di competenza dei Servizi di cui alle premesse, affidati tra il 6 novembre 1975 ed il 31 dicembre dello stesso anno e per l'intera durata dei lavori relativi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di far luogo alla revisione dei prezzi, in aumento od in diminuzione, qualora le variazioni, intervenute nei prezzi di mercato in data successiva a quella di riferimento, abbiano provocato un aumento od una diminuzione del costo complessivo delle opere, oggetto dell'appalto o della concessione, superiore al 5% (cinque per cento), operando la revisione stessa solo per la parte eccedente tale aliquota percentuale.

(1) In questa Rivista 1976, IV, 2.

(2) In questa Rivista 1976, IV, 57.

(3) In questa Rivista 1975, IV, 36.